

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2006. december 18.

sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

(2006/1005/EC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è stata adottata il 5 maggio 2006.

(2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (in seguito denominato «accordo») è stato siglato da entrambe le parti il 7 giugno 2006.

(3) Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo.

(4) Il mercato delle apparecchiature per ufficio è in rapida evoluzione. È particolarmente importante valutare a scadenze regolari la possibilità di massimizzare il risparmio di energia e i vantaggi per l'ambiente promuovendo l'offerta e la domanda di prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia. È pertanto necessario abilitare la Commissione, assistita da un comitato consultivo comunitario composto da rappresentanti nazionali e dai rappresentanti di tutte le parti interessate, a riesaminare e aggiornare periodicamente le specifiche comuni di cui all'allegato C dell'accordo e ad adottare determinate decisioni per l'attuazione dell'accordo, quale quella relativa allo schema del logo Energy Star e le istruzioni per l'uso del logo contenute, rispettivamente, negli allegati A e B.

(5) È opportuno che l'attuazione dell'accordo sia riesaminata dalla commissione tecnica istituita dall'accordo.

(6) È opportuno che ogni parte dell'accordo designi un ente di gestione ed è necessario definire la procedura per la modifica dell'accordo.

(7) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità per vincolare.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la notifica scritta di cui all'articolo XIV, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 4

1. Dopo aver ascoltato il parere del comitato della Comunità europea per il programma Energy Star (in seguito denominato «ECESB») istituito dal regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio ⁽¹⁾, la Commissione rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VII dell'accordo. Previa consultazione dell'ECESB, la Commissione svolge i compiti di cui agli articoli VI, paragrafo 5, VII, paragrafi 1 e 2, e IX, paragrafo 4, dell'accordo.

2. In vista della preparazione della posizione della Comunità in merito alle modifiche da apportare all'elenco di apparecchiature per ufficio contenuto nell'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di ogni eventuale parere espresso dall'ECESB.

3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che gli enti di gestione devono adottare è determinata, per quanto riguarda le modifiche all'allegato A (Denominazione e Logo comune «Energy Star»), all'allegato B (Linee guida per un congruo uso della denominazione e del Logo comune) e all'allegato C (Specifiche comuni) dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione dell'ECESB.

4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni delle parti che aderiscono all'accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione secondo l'articolo 300 del trattato.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 2006. december 18.

Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM

⁽¹⁾ GU L 322 del 15.12.2001, pag. 1.